



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria

Servizi Ragioneria - Tributi - Attività produttive

Servizio Tributi

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007

- *Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 04 Aprile 2001*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21 Aprile 2004*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 28 Aprile 2007*

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 - Soggetto passivo

Articolo 3 - Esenzioni

Articolo 4 - Pertinenze delle abitazioni principali (*modificato dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004 e dal 1° gennaio 2007: Delibera Consiglio comunale n° 21 del 28 Aprile 2007*)

Articolo 4/bis - alloggio non locato e residenza secondaria (*seconda casa*) - *in vigore dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004*

Articolo 5 - Aree divenute in edificabili

Articolo 6 - Valore aree fabbricabili (*modificato dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004*)

Articolo 6/bis - Fabbricato parzialmente costruito (*in vigore dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004*)

Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti (*modificato dal 1° gennaio 2007: Delibera Consiglio comunale n° 21 del 28 Aprile 2007*)

Articolo 8 - Validità dei versamenti dell'imposta

Articolo 9 - Comunicazione di variazione (*abrogato dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004*)

Articolo 10 - Disciplina dei controlli (*abrogato dal 1° gennaio 2007: Delibera Consiglio comunale n° 21 del 28 Aprile 2008*)

Articolo 11 - Modalità dei versamenti e differimenti

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 12 - Accertamento con adesione

CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo 13 - Compenso incentivante al personale addetto (*modificato dal 1° gennaio 2004 - Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004*)

Articolo 14 - Utilizzazione del fondo (*modificato: dal 1° gennaio 2004 - Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004*)

CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Articolo 15 - Sanzioni ed interessi

Articolo 16 - Ritardati od omessi versamenti

Articolo 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Articolo 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni

Articolo 19 - Ravvedimento

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 20 - Norme abrogate.

Articolo 21 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Articolo 22 - Entrata in vigore del regolamento

Articolo 23 - Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 24 - Rinvio dinamico

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, è esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economia, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Sono parte integrante del presente Regolamento le disposizioni di cui alla Legge 27/7/2000 n° 212 (*c.d. Statuto del Contribuente*).

Articolo 2 - Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Articolo 3 - Esenzioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende Sanitarie Locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, m. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 4 -Pertinenze delle abitazioni principali

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze, e, limitatamente ad una di esse che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:
 - a) classificate nelle categorie catastali C/6 (*stalle, scuderie, rimesse, autorimesse*) con una superficie, netta calpestabile, non superiore ai 20 mq, C/2 (*cantine e locali di deposito*), C/7 (*tettoie chiuse o aperte e posti auto*)

- b) direttamente utilizzate dal soggetto passivo (*proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte*) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
3. garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale

(I commi 2 e 3 sono in vigore dal 01 gennaio 2007 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 28 febbraio 2008; tali commi sono stati così modificati: dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 in vigore solo comma 2 che così recitava "Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale"; dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 in vigore solo comma 2 che così recitava "Ai fini di cui al comma 1, si considerano parti integranti dell'abitazione principale la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi, ancorché ubicati ad una distanza non superiore a 100 metri dall'abitazione"...)

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n° 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
6. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 4/bis - alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

(in vigore dal 1° gennaio 2004 giusta delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004)

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare per la quale non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2 comma 4 legge 09/12/1998 n. 431
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, (*desumibile dalla utenze domestiche e utenze tarsu*) avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.

Articolo 5 - Aree divenute inedificabili

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili in base allo strumento urbanistico generale non si procederà a rimborsi da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6 - Valore aree fabbricabili*(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)**(modificato dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004)*

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono così rideterminati come dal seguente prospetto:

ZONA	VALORE VENALE
<i>(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)</i>	
ZONE DI ESPANSIONE URBANISTICA	
Zona "UE1" (Intensiva Alta)	67,00 <i>(fino al 31/12/2003: £ 90.000)</i>
Zona "UE2" (Intensiva Bassa)	65,00 <i>(fino al 31/12/2003: £ 85.000)</i>
Zona "UE3" (Estensiva Alta)	62,00 <i>(fino al 31/12/2003: £ 80.000)</i>
Zona "UE4" (Estensiva Alta)	62,00 <i>(fino al 31/12/2003: £ 80.000)</i>
Zona "UE5" (Estensiva Bassa)	60,00 <i>(fino al 31/12/2003: £ 75.000)</i>
ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE	
Zona "RE 1" (Espansione intensiva)	60,00 <i>(fino al 31/12/2003: £ 75.000)</i>
Zona "RE2" (Espansione estensiva)	60,00 <i>(fino al 31/12/2003: £ 75.000)</i>

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettera c,d,e della legge 5 agosto 1978, n.475, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzabile.

Articolo 6/bis - Fabbricato parzialmente costruito*in vigore dal 1° gennaio 2004 (delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004)*

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data in cui di fatto possono essere utilizzate.
2. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato risultante dal

progetto approvato e la complessiva della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

(modificato dal 1° gennaio 2007: Delibera Consiglio Comunale n° 21 del 28 Aprile 2007)

Ai fini della fruizione della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del D.to L.vo 504/92 le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato sono così identificate:

1. esecuzione di lavori di ristrutturazione totale dell'immobile, tali da richiederne il rilascio e renderlo interamente inagibile ed inabitabile, a seguito di regolare concessione edilizia o D.I.A. e limitatamente al periodo di validità della stessa
2. totale inusufruità dell'immobile derivante esclusivamente da motivi statici che ne impediscano oggettivamente l'accesso

(il solo comma 1 in vigore fino al 31 dicembre 2006 era il seguente: "...1) Le caratteristiche di fatiscente di un fabbricato sono considerate non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessario l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi"...)

Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarato anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Articolo 8 - Validità dei versamenti dell'imposta

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti per conto degli altri.
2. Nel caso di con titolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione da uno dei contitolari libera gli altri.
3. per gli immobili indicati nell'art. 1117, n° 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Articolo 9 - Comunicazione di variazione

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera I), n.1)

(l'articolo è abrogato dal 01 gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004)

Articolo 10 - Disciplina dei controlli

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn.2 e 3)

(l'articolo è abrogato dal 01 gennaio 2007 Delibera Consiglio Comunale n° 21 del 28 Aprile 2007)

Articolo 11 - Modalità dei versamenti e differimenti

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione sia a seguito di accertamenti, tramite:
 - a. il concessionario della riscossione dei tributi*
 - b. il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale*
 - c. il versamento diretto presso la tesoreria comunale*
 - d. il versamento tramite il sistema bancario.*
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nei casi in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
3. I tempi, le modalità e i mezzi di versamento tramite la riscossione in proprio dell'imposta vengono fissate con delibera di giunta Comunale.
4. il comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di C/c postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma dei punti 1 e 2, e le modalità di indicazione nei documenti della casuale di versamento.

CAPO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 12 - Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449)

1. Il Comune di Ariano Irpino per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decr. Lgs. 218/97 n° 218 e secondo le disposizioni dell' apposito regolamento.

CAPO III
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo **13** - **Compenso incentivante al personale addetto**
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

(modificato dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente:
 1. con l'accantonamento dell' 1,50 % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi
 2. con l'accantonamento di una percentuale variabile che va dallo 0,50% al 5% la cui definizione sarà fissata con provvedimento della G.M. in rapporto ai risultati ottenuti con gli accertamenti contro l'evasione/elusione.

da destinare con le modalità di cui al successivo art. 14, al personale comunale addetto all'ufficio tributi.

(Il comma 2 in vigore fino al 31 dicembre 2003 era il seguente: ..."Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 1 % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi, da destinare con le modalità di cui al successivo art. 14, al personale comunale addetto"...)

Articolo **14** - **Utilizzazione del fondo**

(modificato dal 1° gennaio 2004: Delibera Commissario Straordinario n° 18 del 21 Aprile 2004)

1. L'importo determinato con l'accantonamento di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è destinato come segue:
 - 40 % per l'acquisizione di materiale informatico, attrezzature informatiche e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio.
 - 60% da attribuire al personale addetto al servizio tributi in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro

(Il comma 1 in vigore fino al 31 dicembre 2003 era il seguente..."L'importo determinato con le modalità di cui all'articolo precedente è destinato, per una quota non inferiore al 40 % e non superiore al 60 % determinata entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione, all'acquisizione di materiale informatico, attrezzature informatiche e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio"...)

- 60% da attribuire al personale addetto al servizio tributi in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro"...)

La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile dell'Area Finanziaria previa approvazione annuale dello specifico progetto incentivante da parte della G.M.

2. La quota residua dell'importo determinato dal precedente articolo è attribuita al personale addetto all'ufficio tributi in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.
3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio il 31 gennaio successivo.

CAPO IV
SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Articolo 15 - Sanzioni ed interessi

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000.

La stessa sanzione si applica per questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto fino al 30.6.1998 e del 2,5% a partire dall'1.7.1998 e sino al 31/12/98 e dell'1,5 % dal 01/1/99.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di £ 200.000 (*lire duecentomila*).

Articolo 16 - Ritardati od omessi versamenti

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in accordo, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente e che gli stessi versamenti siano successivamente riversati al Comune.

Articolo 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono erogate dal responsabile del servizio individuato ai sensi dell'art.11, comma 4, del Dlgs 30 dicembre 1992, n° 504.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.

In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e se, proposta, diviene improcedibile qualora vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e infine l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Articolo 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 17, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del 1/4 delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Articolo 19 - Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. *ad un 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione*
 - b. *Ad un 1/4 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 10*
 - c. *Ad un 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo superiore a trenta giorni.*
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del 50 % di quanto previsto dal precedente art.15, comma 6 del presente regolamento.
3. Non si fa luogo alla liquidazione, accertamento, iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi all'ICI comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi, qualora l'importo dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in £ 32.000, corrispondenti ad Euro 16,53, come previsto dal DPR 129/99.
4. La disposizione di cui sopra non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

CAPO V
NORME FINALI

Articolo 20 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 21 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 190, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 22 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 23 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. *le leggi nazionali e regionali*
 - b. *lo statuto comunale*
 - c. *i regolamenti comunali*

Articolo 24 - Rinvio dinamico

1. le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa primaria.